



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6
(Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di
enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria).”.**

I Consiglieri regionali
F.to Domenico Giannetta
F.to Pierluigi Caputo
F.to Antonio De Caprio
F.to Piercarlo Chiappetta
F.to Elisabetta Santoianni
F.to Marco Polimeni
F.to Sergio Ferrari
F.to Rosaria Succurro
F.to Giacomo Pietro Crinò
F.to Emanuele Ionà

Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria).”.

Relazione Illustrativa

La legge regionale n. 6/2025 ha introdotto disposizioni in materia di proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici relativi agli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

Tale misura si è resa necessaria al fine di garantire continuità nell’attività assistenziale, riducendo il rischio di carenze di personale sanitario in un contesto caratterizzato da difficoltà di reclutamento e da una domanda crescente di servizi sanitari.

L’odierna proposta di legge si prefigge le medesime finalità e si pone come strumento necessario per garantire la stabilità del sistema sanitario regionale e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali. L’integrazione normativa proposta prevede la modifica dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 6/2025, disponendo la proroga della validità delle suddette graduatorie fino al 31 dicembre 2026, e risponde a un’esigenza concreta e urgente, in coerenza con gli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione delle risorse umane nel Servizio sanitario regionale, che rende opportuna la previsione della clausola di entrata in vigore con urgenza.

La proposta si compone di 3 articoli:

- l’articolo 1 prevede la modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 6/2025 nei termini sopra descritti;
- l’articolo 2 prevede la norma finanziaria;
- l’articolo 3 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, in deroga al termine ordinario (*vacatio legis*).

Relazione tecnico-finanziaria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1		//	//	//
2		//	//	//
3		//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale che intendano procedere alle assunzioni.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

**Proposta di legge regionale recante: “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6
(Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di
enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria).”.**

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della l.r. 6/2025)

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria), le parole: “di ulteriori ventiquattro mesi dalla scadenza,” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza fino al 31 dicembre 2026”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.